PROROGA DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA E DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE RISOLUZIONI 1970

Art. 5

Ulteriori misure di contrasto alla pirateria

COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 FEBBRAIO 2015, N. 7 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 2015, N. 43. COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 FEBBRAIO 2015, N. 7 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 2015, N. 43. COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 FEBBRAIO 2015, N. 7 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 2015, N. 43. Nell'ambito delle attivita' internazionali di contrasto alla pirateria, anche in relazione all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, ed in attesa della ratifica delle linee guida del «Maritime Safety Committee» (MSC) delle Nazioni Unite in seno all'«International Maritime Organization» (IMO), e' consentito, nei limiti di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter, l'impiego di guardie giurate, autorizzate ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali soggette al rischio di pirateria, individuate con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), a protezione delle stesse. L'impiego di cui al comma 4 e' consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management practices» di autoprotezione del naviglio definite dall'IMO, nonche' autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del comma 5-bis, attraverso il ricorso a guardie giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Fino al 31 dicembre 2019 possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa. (4)(5) Il personale di cui al comma 4, nell'espletamento del servizio di cui al comma 5 ed entro i limiti territoriali delle acque internazionali a rischio di

pirateria ivi previsti, puo' utilizzare le armi comuni da sparo nonche' le armi in dotazione delle navi, appositamente predisposte per la loro custodia, detenute previa autorizzazione del Ministro dell'interno rilasciata all'armatore ai sensi dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La predetta autorizzazione e' rilasciata anche per l'acquisto, il trasporto e la cessione in comodato al medesimo personale di cui al comma 4. Con le medesime autorizzazioni possono essere autorizzati anche l'imbarco e lo sbarco delle armi a bordo delle navi di cui al comma 5, nei porti degli Stati le cui acque territoriali sono confinanti con le aree a rischio di pirateria individuate con il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 marzo 2012, sono determinate le modalita' attuative dei commi 5 e 5-bis, comprese quelle relative all'imbarco e allo sbarco delle armi, al porto e al trasporto delle stesse e del relativo munizionamento, alla quantita' di armi detenute a bordo della nave e alla loro tipologia, nonche' ai rapporti tra il personale di cui al comma 4 ed il comandante della nave durante l'espletamento dei compiti di cui al medesimo comma. COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 FEBBRAIO 2015, N. 7 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 2015, N. 43. COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 FEBBRAIO 2015, N. 7 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 2015, N. 43. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2019, non più in vigore dal 31 dicembre 2019 · versione 14

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970
Estremi	Decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107
Capo	II — Missioni internazionali delle forze armate e di polizia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2011

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(4) La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 388) che e' fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici di cui al comma 5 del presente articolo.

(5) Il D.P.C.M. 6 aprile 2013 (in G.U. 18/06/2013, n. 141) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine del 30 giugno 2013, indicato nel comma 5 del presente articolo, e' prorogato al 31 dicembre 2013. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 2013.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-delle-missioni-internazionali-delle-forze-armate-e-di-polizia/art-5-ulteriori-misure-di-contrasto-alla-pirateria/versione/14

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it